CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 66-quinquies

Margine di solvibilità richiesto per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami vita e danni

L'impresa di riassicurazione che esercita la riassicurazione nei rami vita e danni costituisce un margine di solvibilita' disponibile per la somma dei margini di solvibilita' richiesti in relazione ad entrambe le attivita' riassicurative. Nel caso in cui il margine di solvibilita' disponibile non raggiunga il livello richiesto al comma 1, l'ISVAP adotta le misure di cui al titolo XVI.

Versione in vigore dal 23 aprile 2008, non più in vigore dal 30 giugno 2015 · versione 8

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice delle assicurazioni private
Estremi	Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Titolo	VI — Esercizio dell'attività di riassicurazione
Capo	I — Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-delle-assicurazioni-private/art-66-quinquies-margine-di-solvibilita-richiesto-per-le-imprese-che-esercitano-la/versione/8

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it